

Scheda informativa Procedure doganali

1 Premessa

L'allegato contrattuale «Disposizioni per i regimi di transito doganale» riporta i diritti e gli obblighi legati ai singoli regimi. La presente scheda informativa descrive la corretta applicazione del regime di transito doganale.

2 Sdoganamento reciproco al confine (codice 0)

Lo sdoganamento reciproco al confine (ossia l'esportazione dal Paese di partenza e l'importazione nel Paese di destinazione nello stesso ufficio doganale) è l'ultima alternativa per espletare le procedure richieste per il traffico internazionale in conformità alle disposizioni doganali vigenti senza dover ricorrere a un NCTS. Lo svantaggio evidente è che la carrozza da sdoganare deve essere tolta dalla circolazione al confine e può procedere solo dopo che è stato ultimato lo sdoganamento, con conseguenti costi aggiuntivi di manovra e ripercussioni negative sui tempi di consegna.

Data la situazione nazionale, lo sdoganamento reciproco al confine viene impiegato principalmente per il traffico da e per l'Italia. In caso di trasporto da e verso altri Paesi, lo sdoganamento al confine viene impiegato, per quanto possibile, solo per la merce che non consente altre modalità di sdoganamento per ragioni di diritto doganale. Ciò riguarda in particolare spedizioni di rifiuti che devono essere sempre obbligatoriamente sdoganate al confine.

Si ricorda che se Ferrovie federali svizzere FFS Cargo SA (di seguito: FFS) non espleta le formalità doganali svizzere, è necessario registrare il GDRN¹ nel proprio incarico. Tale registrazione serve per l'annuncio di trasporto presso la dogana svizzera (UDSC) e la conseguente attivazione della dichiarazione delle merci al passaggio del confine.

Per l'assegnazione dell'incarico si utilizza il campo 7 (Dichiarazioni dello speditore) della lettera di vettura CIM:

- Importazione Svizzera
 - 16: sdoganamento in esportazione xy da parte di yz a abc (esempio: «16: sdoganamento in esportazione AT da parte di RCA a Buchs»)
 - 16: sdoganamento in importazione CH da parte di FFS C a abc (esempio: 16: «sdoganamento in importazione CH da parte di FFS C a Buchs»)

3 «Regime di transito comune» (procedura standard nell'NCTS) (codice 3)

Se non viene preso in considerazione uno sdoganamento reciproco al confine, tra lo sdoganamento in esportazione in un luogo e lo sdoganamento in importazione in un altro luogo è necessario un regime di transito NCTS (unica eccezione: vedere punto 4). Si può scegliere se consegnare l'NCTS a FFS in fase di assegnazione dell'incarico o dare a FFS il compito di redigerlo.

Si rimanda anche alla scheda informativa «Procedura standard PTC nell'NCTS».

Scheda informativa Procedure doganali

3.1 NCTS a cura del cliente:

Se si intende redigere l'NCTS autonomamente o darne l'incarico a un agente doganale diverso da FFS, in fase di registrazione dell'incarico in Cargo Digital è necessario inserire il T-MRN e attivare la casella «NCTS a cura del cliente». Occorre inserire il T-MRN corretto, non un numero fittizio o un segnaposto come «XXXXXX». In Passar II il passaggio del confine viene registrato solo se l'incarico riporta il numero corretto.

L'obbligato principale garantisce che il termine sia sufficientemente ampio e che la procedura non scada prima che la spedizione raggiunga il destinatario. Si deve tenere conto delle particolarità ferroviarie.

3.2 NCTS a cura della FFS:

Qualora si decida di far redigere l'NCTS a FFS, in fase di conferimento dell'incarico tramite Cargo Digital occorre selezionare la procedura doganale 03, lasciando vuoti i riferimenti. Non è ammesso inserire numeri fittizi o segnaposti come «XXXXXX».

Il conferimento effettivo dell'incarico a FFS avviene tramite invio di un'e-mail all'agente doganale interessato con le informazioni corrispondenti e copia della dichiarazione doganale per l'esportazione. FFS può anche essere incaricata di redigere l'NCTS con la dichiarazione doganale per l'esportazione.

Il prerequisito per un NCTS a cura di FFS è una dichiarazione d'impegno¹ valida.

4 Esportazione anticipata dall'UE secondo CDU-IA art. 329.7

Per le esportazioni dalla Germania verso la Svizzera (altri Paesi su richiesta) FFS C offre la procedura di esportazione anticipata dall'UE. Per le merci destinate all'esportazione, l'ufficio doganale di partenza, cioè l'ufficio doganale responsabile della stazione di spedizione, si fa carico dei compiti dell'ufficio doganale d'uscita.

Nella lettera di vettura CIM è necessario inserire un riferimento alla notifica d'esportazione indicando l'esportazione MRN, mentre nella notifica d'esportazione va inserito il numero della lettera di vettura CIM.

Per le merci che escono dall'UE mediante esportazione anticipata non esiste alcun regime di transito in Svizzera. Se le procedure di sdoganamento in importazione in Svizzera non vengono espletate al confine, in territorio svizzero è consentito il transito semplificato dall'ufficio doganale di confine fino al luogo autorizzato del destinatario autorizzato con il traffico ferroviario. Questa procedura è denominata «transito semplificato dall'ufficio doganale di confine verso il luogo autorizzato del destinatario autorizzato», ma usiamo la denominazione abbreviata: «Corridoio DA nazionale». Il titolare della procedura è FFS.

Maggiori informazioni sulla procedura di esportazione anticipata dall'UE e su Corridoio DA nazionale sono reperibili sulla nostra homepage, ambito specialistico Dogana.

Scheda informativa Procedure doganali

5 Abbreviazioni e spiegazioni dei termini¹

UDSC	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (dogana svizzera)
CIM	Convention International concernant le transport des marchandises par chemin de fer (diritto internazionale dei trasporti sulla rete ferroviaria)
GDRN	Goods Declaration Reference Nummer (numero della dichiarazione doganale in Passar. Serve per l'attivazione automatica in Passar II nell'annuncio di trasporto. Si rimanda alla scheda informativa Passar II sulla nostra homepage.)
MRN	Master Reference Number (numero di riferimento dell'NCTS e numero di riferimento delle dichiarazioni doganali nell'UE, anche dichiarazioni doganali per l'esportazione e per l'importazione UE)
NCTS	New Computerised Transit System (regime di transito doganale standard con documento T)

6 Contatti

Avete domande oppure non sapete ancora quale procedura doganale verrà impiegata per i vostri trasporti internazionali con la FFS Cargo SA?

Contattate l'assistente alla clientela di competenza o direttamente il nostro servizio doganale.

Contatti del servizio doganale FFS Cargo SA:

E-mail: zollanfragen@sbbcargo.com

Telefono +41 51229 03 18